



TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

Anno 2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 4003 /2020 Cont. Lav. vertente:

TRA

I.N.P.S., rapp. e dif. dall'avv.to SCIARAFFA EMILIA.

OPPOSENTE

E

LORDI VINCENZO, rapp. e dif. dall'avv. A. Somma.

OPPOSTO

CONCLUSIONI RASSEGNALE per L'ODIerna UDIENZA

Come da note telematiche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo n. 544/2020 notificato il 7.7.2020, il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento, in favore del Sig. LORDI, dell'importo di € 14.407,50, oltre gli

interessi come da domanda, nonché di € 540,00 per spese, oltre a maggiorazione 15% ed Iva. Propone opposizione con ricorso del 16.08.2020 l'Inps eccependo che con decreto di omologa era stato riconosciuto al Lordi una riduzione a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità e che esso istituto non aveva inteso dar seguito alle istanze di diffida dell'assicurato volte ad ottenere la corresponsione degli importi di legge per non aver quest'ultimo i requisiti contributivi utili ai fini del conseguimento del predetto assegno. Si costituiva il Lordi con memoria difensiva del 25.02.2021 contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Con rivalsa di spese.

All'odierna udienza fissata per la comparizione parti e discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note telematiche, il giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata in pari data.

L'opposizione è fondata, per l'effetto deve esser revocato e dichiarato inefficace l'impugnato decreto monitorio.

Entrambe le fasi del procedimento ex art.445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione. Se è pur vero, come da granitico insegnamento della Suprema Corte, che il giudice dell'ATP non deve esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario, onde vagliare l'utilità e l'ammissibilità del ricorso, pur tuttavia **siffatta attività di indagine è priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni**

soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. ex multis Cass. n.5338/2014, Cass. n.8932/2015, e più recentemente Cass. n.16685/2018 e Cass. n.9755/2019). Assolutamente inconferente il richiamo operato dal Lordi alla sentenza della Suprema Corte n. 19767/2017. Nel caso di specie, il Lordi non ha provato, essendo l'onere posto a suo carico, della sussistenza del necessario requisito contributivo ai fini dell'ottenimento dell'invocato assegno ordinario d'invalidità; anzi, nella comparsa di costituzione la sua difesa è stata circoscritta alla sola contestazione circa la potestà dell'Inps di negare la prestazione a fronte del decreto di omologa di accertamento positivo dello stato d'invalidità utile.

Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione con le statuizioni di cui alla parte dispositiva della suesesa sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 nel minimo tariffario in considerazione delle note questioni esaminate più volte dalla giurisprudenza.

P.Q.M.

-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n.544/2020 dichiarandolo inefficace;

-Condanna l'opposto soccombente al pagamento del compenso professionale che liquida in complessivi Euro 2.251,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.

Salerno, 11.03.2021

Il Giudice del lavoro.

Dott.ssa Ippolita Laudati